

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 76/2024

nel giudizio di pensioni iscritto al n. 69163 del registro di segreteria proposto da:

1) C.F., nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS e residente a OMISSIS;

2) I. A., nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS) e ivi residente;

3) L.P., nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS e residente a OMISSIS,

tutti rappresentati e difesi per presente giudizio dall'Avv. Claudio Fatta (pec: claudiofatta@pec.it), presso il cui studio in Palermo, Via Trinacria n. 23 sono elettivamente domiciliati.

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita

in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, in persona del Capo Servizio Trattamento Economico *pro-tempore* Col. amm. Lorenzo Graticola, presso il cui ufficio, in Chieti Scalo, Viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato (pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it).

Udita alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito, per l'INPS.

Esaminati i fatti e i documenti di causa.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in segreteria il 5 aprile 2023, i ricorrenti, già dipendenti dell'Arma dei Carabinieri, imbarcarti sulle motovedette dell'Arma:

- C. F., Brigadiere Capo, imbarcato dal 16 settembre 1990;
- I. A., Appuntato Scelto, imbarcato dal 3 settembre 1990;
- L. P., Vice Brigadiere, imbarcato dal 1 aprile 1996, lamentano che nel proprio trattamento pensionistico non è stata considerata pensionabile l'indennità di imbarco maturata in oltre 30 di servizio.

Affermano che con pec inviate al Comando Generale, Centro Nazionale Amministrativo, rispettivamente il 13 gennaio 2021 per C., il 25 gennaio 2021 per I. e il 13 febbraio 2021 per L., veniva formalmente richiesto la valorizzazione di tale indennità ai fini del calcolo della pensione, senza ottenere alcun riscontro.

Affermano i ricorrenti che l'articolo 18 della L. n. 78/1983 stabilisce che per i periodi di imbarco venga valorizzato in pensione un importo

calcolato prendendo a riferimento l'indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di imbarco prestato con percezione della relativa indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima Legge.

Concludono chiedendo in accoglimento del ricorso che venga accertato il loro diritto all'inclusione nella base pensionabile degli importi percepiti a titolo di indennità di imbarco.

In data 2 novembre 2023, l'INPS si è costituito in giudizio, depositando una memoria nella quale, preliminarmente, l'Istituto eccepisce il difetto di giurisdizione, spettando al Giudice Amministrativo di poter accertare il petitum sostanziale, così come prospettato dai ricorrenti, che inerisce direttamente al rapporto di lavoro.

In merito, si sostiene che l'Istituto non è in condizione di riferire compiutamente in ordine all'indennità ex art. 66, comma 2, del DPR n.254/99 ai fini della sua valorizzazione nel trattamento pensionistico in godimento attesa che il suo computo nella base pensionabile spetta all'Amministrazione datoriale.

Rappresenta che nelle determine dei trattamenti pensionistici dei ricorrenti così come disposte dal Polo d Chieti, risulta già presente l'indennità di imbarco, così come comunicata e valorizzata dall'ente in posizione e valutata per il calcolo della base pensionabile.

Inoltre, l'Istituto ritiene che ove i ricorrenti contestino le valutazioni già effettuate dall'Amministrazione, è quest'ultima che dovrà provvedere ad aggiornare i relativi dati, qualora ne abbiano diritto e l'ufficio

competente procederà a ricalcolare i relativi trattamenti di pensione.

Alla precedente udienza del 15 novembre 2023, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto ritenuta destituita di fondamento, considerato che i ricorrenti lamentano esclusivamente la mancata valorizzazione dell'indennità di imbarco ai fini pensionistici e, conseguentemente, la giurisdizione appartiene a questa Corte dei conti che è il giudice delle pensioni (pubbliche) come disposto dall'art. 1, comma 2, del c.g.c., con ordinanza n. 164/2023 si riteneva necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione datoriale, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, ai sensi dell'art. 160 - *bis* del c.g.c.

Veniva, conseguentemente, fissata l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio.

In data 22 gennaio 2024, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, si costituiva in giudizio depositando una memoria nella quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire atteso che il beneficio richiesto risulta già in godimento nei trattamenti pensionistici di ciascuno dei ricorrenti.

Per lo stesso motivo ritiene, comunque, il ricorso infondato nel merito.

All'odierna udienza l'avv. Norrito ha insistito nelle richieste di cui alla memoria di costituzione.

Ebbene, dall'esame delle determine di liquidazione depositate tanto da parte ricorrente (emesse dalla sede di Chieti) che dall'INPS risulta

inequivocabilmente che l'indennità di imbarco è stata correttamente liquidata in favore di tutti i ricorrenti.

Più in particolare con riferimento a:

- C. F. nelle determine n. OMISSIS e n. OMISSIS, risulta valorizzata dal 16 settembre 1990 al 30 aprile 2004;

- I. A., nella determina n. OMISSIS e n. OMISSIS è stata valorizzata dal 3 settembre 1990 al 31 maggio 2003;

- L. P. nelle determine n.OMISSIS e n. OMISSIS è stata valorizzata a decorrere dal 1 aprile 1996 al 11 dicembre 2005.

Da quanto sopra, atteso che richiesta l'indennità risulta correttamente valutata ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei ricorrenti e che in relazione al *petitum* proposto, nessun'altra utilità o vantaggio può essere conseguito dai ricorrenti, è venuto meno il loro interesse ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Infatti, nessuna incertezza giuridica può rilevarsi nel caso in esame che possa ledere il diritto di cui si chiedeva l'accoglimento con il ricorso introduttivo (*ex multis* Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 15355/2010).

Conseguentemente il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Spese compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo 21 febbraio 2024

Pubblicata il 26 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)